Serata informativa applicazione LCPol

24 ottobre 2013 Sala Conferenze del Centro Pronto Intervento, Locarno

Norman Gobbi Consigliere di Stato e Direttore DI



Relatori

O Norman Gobbi

Direttore del Dipartimento delle istituzioni

• Pierluigi Vaerini

Capo della Gendarmeria territoriale

O Alain Scherrer

Capo Dicastero Sicurezza Comune di Locarno

Silvano Stern

Comandante Polizia comunale di Locarno

O Tiziano Broggini

Capo Dicastero Polizia Comune di Ascona



Introduzione

- La sicurezza in Ticino
- Prospettive future
- III. LCPol e applicazione del Regolamento
 - Introduzione
 - 2. Le regioni
 - 3. Iter approvazione convenzione
 - 4. Calcolo del costo pro capite
 - a) Costo agente di Polizia comunale
 - b) Necessità di agenti per zone del Piano direttore
 - c) Fattori qualitativi
 - d) Riduzione per riversamenti cantonali
 - 5. Esempio
 - 6. Prossimi passi



I costi medi della sicurezza pro capite


Dati 2012

	Polizia	Pompieri	PC/Mil	Ambulanze	Totale
Comune	116	23	23	21	183
Cantone	242		11		253
Totale	358	23	34	21	436



Infrazioni del Codice penale


Media 2009-2012





Infrazioni del Codice penale


Anni 2009-2012






Incidenti soli danni materiali (senza strade nazionali)

Media 2011-2012




Infrazioni del Codice penale

Media 2009-2012 ogni 100'000 abitanti




Furti (senza veicoli)

Media 2009-2012 ogni 100'000 abitanti




4i

Reati secondo il Codice penale per spazi funzionali del Piano Direttore




41

Registrazioni reati CP per spazio funzionale



Furti in locali e abitazioni annesse per spazio funzionale





II. Prospettive future

1. Legislazione

 Modifica della Legge sulla polizia concernente l'introduzione delle funzioni di agente di custodia armato, assistente di polizia e ausiliario di polizia

2. Futuri sviluppi

Polizia unica



1. Modifica della Legge sulla polizia

- Introduzione delle seguenti funzioni:
 - assistente di polizia (nuova figura)
 - agente di custodia armato (Servizio gestione detenuti della Polca)
 - ausiliario di polizia comunale
- Assistenti di polizia bozza nuovo articolo della Legge sulla polizia:
 - ¹ Gli assistenti di polizia hanno in particolare le seguenti competenze:
 - a) controllo e gestione del traffico, compresa l'intimazione e l'incasso di multe nell'ambito della circolazione stradale e l'avvio di procedure ordinarie;
 - b) supporto nei compiti attribuiti agli agenti e definiti dal Regolamento.
 - ² Gli assistenti di polizia non sono armati.



1. Modifica della Legge sulla polizia

- Scuola per assistenti di polizia
 - Una scuola all'anno della durata minima di 10 settimane
 - Diretta da un Comandante Polcom
 - Formazione svolta presso il Centro di formazione di polizia, segnatamente per supporto amministrativo e organizzativo
 - Certificato cantonale: rilasciato al superamento degli esami
 - Costi: a carico dei datori di lavoro
- Possibile entrata in vigore: 2014



2. Polizia unica



II. Prospettive future



Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) e relativo Regolamento



Ricorsi pendenti al Tribunale federale

(senza effetto sospensivo)

inoltrati da:

- Comuni di Maggia, Avegno Gordevio, Cevio, Linescio, Cerentino,
 Campo Vallemaggia, Bosco Gurin e Lavizzara
- Comune delle Centovalli
- Comuni di Isorno, Mosogno, Onsernone, Gresso e Vergeletto




Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPoI)

entrata in vigore il 1° settembre 2012

ma...



Non tutto e subito!





4i

Non tutto e subito!

Norma transitoria art. 7 LCPol

- Tre anni per l'implementazione di corpi di polizia comunale strutturati e la stipulazione delle relative convenzioni
- Le misure organizzative (effettivi) e operative (deleghe e servizi) saranno attuate tenendo conto dei fattori esterni e interni alle polizie comunali (formazione agenti, strutturazione, funzionalità)



Scopo – art. 1 LCPol

La presente legge ha lo scopo di definire <u>le</u> modalità di collaborazione fra Cantone e Comuni in materia di sicurezza, e in modo particolare il coordinamento delle attività di polizia fra il corpo della polizia cantonale e i corpi delle polizie comunali.



Finanziamento – art. 2 LCPol

I Comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di polizia di loro competenza.



Competenze – art. 3 LCPol

- ¹ Previa ratifica del Consiglio di Stato i Comuni esercitano le competenze di polizia loro attribuite:
- a) direttamente mediante un proprio corpo di polizia composto da un minimo di 5 agenti più un comandante (corpo di polizia comunale strutturato), oppure
- b) indirettamente sottoscrivendo una convenzione con un Comune che ha un corpo di polizia strutturato.
- ² <u>Il Regolamento stabilisce i compiti di polizia</u> spettanti ai Comuni e le condizioni del loro esercizio.



Convenzioni – art. 4 LCPol

- ¹ Per l'esercizio dei compiti di polizia, i Comuni privi di un corpo di polizia strutturato sono tenuti a concludere un'apposita convenzione.
- ² La convenzione può essere sottoscritta direttamente con il Comune polo oppure fra Comuni appartenenti alla medesima regione.
- ³ La convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l'esame della sua <u>sostanziale</u> uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi.
- ⁴ In assenza della convenzione, il Consiglio di Stato può imporre l'affiliazione del Comune interessato ad uno prossimo dotato di un corpo di polizia strutturato.



Coordinamento – art. 5 LCPol

- ¹ Il coordinamento della sicurezza, dell'ordine pubblico e delle attività di polizia giudiziaria a livello cantonale è compito della polizia cantonale.
- ² Per il coordinamento delle attività di polizia comunale, rispettivamente ai fini di una maggiore efficacia della collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali strutturate, il Cantone è suddiviso in regioni di polizia comunale.
- ³ Il coordinamento sul piano regionale è assicurato dalla polizia del comune polo.



Organi

- È istituita la Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza, composta dal capo del dipartimento cantonale competente, che la presiede, e dai rappresentanti dei Comuni polo (art. 10).
 - → Luglio 2013: approvazione di quanto esposto nel corso della serata informativa odierna.
- È istituito il Consiglio cantonale dei comandanti delle polizie composto dal comandante della polizia cantonale, che lo presiede, dal capo di Stato Maggiore, dal capo della polizia giudiziaria, dal capo della gendarmeria e dai comandanti delle polizie dei comuni polo (art. 11).



Uniformazione – art. 9 LCPol

Per rafforzare la collaborazione e il coordinamento, il Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dei Comuni polo nell'ambito della Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza, può emanare direttive concernenti l'uniformazione di:

- a) sistemi di comunicazione fra le polizie nel Cantone
- b) sistemi d'informazione
- c) materiale di corpo e divise
- d) gradi e condizioni di stipendio
- e) formazione permanente.



Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (RLCPol)

entrato in vigore il 1° settembre 2012.

Stabilisce in modo particolare i parametri per definire il fabbisogno di agenti e la base calcolatoria per determinare il costo pro capite delle prestazioni di polizia (cfr. art. 3 RLCPol).



2. Le regioni – art. 7 LCPol

- Regione I: Comune polo Chiasso
- Regione II: Comune polo Mendrisio
- Regione III: Comune polo Lugano
- Regione IV: Comune polo Giubiasco
- Regione V: Comune polo Bellinzona
- Regione VI: Comune polo Locarno
- Regione VII: Comune polo Ascona
- Regione VIII: Comune polo Biasca



2. Le regioni – art. 7 LCPol e Allegato 1 RLCPol

- Regione VI: Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno
 - Locarno, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Brione sopra Minusio, Brione Verzasca, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Gresso, Isorno, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Minusio, Mosogno, Muralto, Onsernone, Orselina, Sonogno, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte, Vergeletto, Vogorno
- Regione VII: Locarnese ovest, comune polo Ascona
 - Ascona, Brissago, Centovalli, Losone, Ronco sopra Ascona
 - Fino al 31 dicembre 2013: posto misto di polizia di Ascona



2. Le regioni

Modifiche della suddivisione regionale del territorio cantonale (art. 7 LCPol)

Art. 7 cpv. 3 LCPol

In presenza di <u>processi di aggregazione</u> che modificano la situazione di fatto, la composizione del numero delle regioni è suscettibile di riduzione.

Art. 7 cpv. 4 LCPol

Con <u>l'accordo dei Comuni polo</u> interessati le regioni di polizia comunale possono essere unificate.



2. Le regioni

Regione VI: Comune polo Locarno

Interventi di

- Alain Scherrer, Capo Dicastero Sicurezza del Comune di Locarno
- Silvano Stern, Comandante della Polizia comunale di Locarno

Regione VII: Comune polo Ascona


Interventi di

Tiziano Broggini, Capo Dicastero Polizia del Comune di Ascona



3. Iter approvazione convenzione


Accordo



4i

3. Iter approvazione convenzione

Disaccordo





3. Iter approvazione convenzione

Ratifica del CdS (art. 4 cpv. 3 LCPol)

La Convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l'esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi



Sommario

- a) Costo agente di Polizia comunale
- b) Necessità di agenti per zone del Piano direttore
- c) Fattori qualitativi
- d) Riduzione per riversamenti cantonali



a) Calcolo costo di un agente della Polizia comunale

Stipendio medio agente (gend-Sgt C) Polca

Fr. 81'700

Altri costi e costi accessori

45%

indennità, oneri sociali, cassa pensioni,

premi assicurativi, abbigliamento,

equipaggiamento (radio, arma, munizioni,...),


spese formazione, locali + costi accessori

veicoli e relativi costi

Costo medio agente


Fr. 120'000

b1) Zone Piano Direttore



- Area centrale: lo spazio edificato dei cinque centri principali.
- Suburbano: l'area edificata e gli spazi liberi all'interno dell'edificato o adiacenti, purché direttamente accessibili, dei Comuni facenti parte delle corone degli agglomerati.
- Periurbano: l'area edificata e gli spazi liberi all'interno dell'edificato o adiacenti, purché direttamente accessibili, dei Comuni appartenenti a un agglomerato a carattere principalmente residenziale e più distanti dalle aree centrali.
- Retroterra: l'area edificata e gli spazi liberi dei Comuni di fondovalle e di collina non appartenenti agli agglomerati, nonché gli spazi non urbanizzati e meno accessibili dei Comuni appartenenti agli agglomerati.
- Montagna: i Comuni così definiti nelle Regioni funzionali del PD 90 con l'aggiunta di tutto il territorio situato al di sopra di 800 m di altitudine non precedentemente incluso in questa classe.

b1) Zone Piano Direttore – Regioni VI e VII





b2) Necessità di agenti per zone del Piano Direttore

Zona	
area centrale	1 agente ogni 500 (art. 3 cpv. 3 RLCPol)
suburbano	1 agente ogni 750
periurbano	1 agente ogni 1'500
retroterra	1 agente ogni 1'750
montagna	1 agente ogni 2'000 (art. 3 cpv. 3 RLCPol)



- c) Fattori qualitativi (facoltativi ex art. 3 cpv. 2 RLCPol)
 - Estensione giurisdizione (m²/km²), estensione rete stradale carrabile (ml/kml), tipologia stradale
 - Estensione dei confini con l'estero e numero di valichi doganali
 - Oggetti "sensibili" (banche, commerci, siti di lavorazione dell'oro, cambiavalute, pompe di benzina, ...)
 - Altri oggetti "sensibili" (stazioni ferroviarie, richiedenti l'asilo, ...)
 - Locali Lear (Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione) e
 LProst (Legge sull'esercizio della prostituzione)
 - Turismo (hotel, campeggi, case secondarie, ...)
 - Altro (movimenti pendolari, elevato numero di posti di lavoro, presenza strutture militari, ...)



d) Riduzione per riversamenti cantonali

		Fr./Pro capite
Regione I	Mendrisiotto sud	3.35
Regione II	Mendrisiotto nord	2.25
Regione III	Luganese	3.80
Regione IV	Bellinzonese sud	2.55
Regione V	Bellinzonese nord	3.30
Regione VI	Locarnese est e Valle Maggia	5.70
Regione VII	Locarnese ovest	3.05
Regione VIII	Riviera, Blenio e Leventina	1.35
Media cantonale		3.60

Base dati 2011



Fr. 204'000.00

Esempio



Fattori qualitativi

50%

Riversamenti cantonali pro capite regionale

Zona	Nr. residenti al 31.12.11	UTP/ CHF
area centrale	· C	0
suburbano	715	0.953
periurbano	319	0.213
retroterra	887	0.507
montagna	54	0.027
Totale	1975	1.7

Fr. 103.30 max Fr. 154.90 - Fr. 3.80 (es. regione III)

COSTO PRO CAPITE = min. Fr. 99.50 max Fr. 151.10

Costo totale

min.

6. Prossimi passi

- Sito web
- Modello di convenzione
- Vademecum



III. LCPol e Regolamento



Conclusione



